

Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati

studio di consulenza  
tributaria e legale

# TAX

NEWSLETTER / 16-31 DICEMBRE 2017

🌐 [PIROLAPENNUTOZEI.IT](http://PIROLAPENNUTOZEI.IT)  
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)  
t [@STUDIO\\_PIROLA](#)  
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

## LEGISLAZIONE

<b>1.1</b> .....	<b>3</b>
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge Bilancio 2018). Principali novità	

## PRASSI

<b>2.1</b> .....	<b>12</b>
Applicazione del contributo unificato ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Circolare Ministeriale del 22 dicembre 2017, n. 29/E	

<b>2.2</b> .....	<b>13</b>
Reclamo/mediazione tributaria - Modifiche apportate dall'articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 - Chiarimenti e istruzioni operative. Circolare Ministeriale del 22 dicembre 2017, n. 30/E	

## GIURISPRUDENZA

<b>3.1</b> .....	<b>15</b>
Accertamento - Corte di Cassazione, Sentenza del 18 dicembre 2017, n. 30372	

## LEGISLAZIONE

### 1.1

#### **Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge Bilancio 2018). Principali novità**

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge Bilancio 2018) rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302 del 29 dicembre 2017, Supplemento Ordinario n. 62.

Riportiamo di seguito le principali novità introdotte.

#### *Novità in tema di super ammortamento e iper ammortamento*

Il Legislatore ha prorogato le agevolazioni, estendendo l'ambito temporale di effettuazione degli investimenti agevolabili.

In particolare, ai fini delle Imposte sui Redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del TUIR dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30% (super - ammortamento).

È stato prorogato anche l'iper ammortamento (i.e. maggiorazione del 150% del costo di acquisizione de bene) per i beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, secondo il modello "*Industria 4.0*". Sono agevolabili gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine di acquisto risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Inoltre, è stato ampliato l'elenco dei beni che possono beneficiare di tale misura agevolativa (ad esempio,

sono compresi i sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping nell'e-commerce*, i servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa e le ricostruzioni 3D).

Una importante novità consiste nella circostanza che, ai soli fini dell'iper ammortamento, la sostituzione del bene non determina la revoca dell'agevolazione, a condizione che:

1. il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla Legge n. 232/2016;
2. si attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene, nonché il requisito dell'interconnessione.

#### Formazione 4.0

A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione in ambito Industria 4.0. Tale credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di Euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Sono ammissibili al credito d'imposta solamente le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Industria 4.0 (ad esempio, big data e analisi dei dati, *cloud e fog computing*, *cyber security* e sistemi *cyber-fisici*).

Tale credito deve essere indicato nella Dichiarazione dei Redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi di imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo; non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

#### Web Tax

A decorrere dal 2019, è stata istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato. Si

considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso *internet* o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione. Tale imposta deve essere applicata con l'aliquota del 3% sul valore della singola transazione ed è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori.

Con apposito Decreto saranno stabilite le relative modalità applicative; inoltre, con uno o più Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate potranno essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.

### *Stabile organizzazione*

La Legge di Bilancio 2018 ha riformulato la definizione di stabile organizzazione materiale e personale, di cui all'articolo 162 del TUIR, recependo le modifiche apportate dall'OCSE sul tema nell'ambito del Progetto *BEPS (Base erosion and profit shifting)* e, in particolare, nella *Action 7 - rubricata "Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status"*<sup>1</sup>.

Le modifiche riguardano le ipotesi negative di stabile organizzazione, la stabile organizzazione materiale e la stabile organizzazione personale. Con riferimento a quest'ultima, si evidenzia che se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono in nome dell'impresa (oppure sono relativi al trasferimento della proprietà, alla concessione del diritto di utilizzo di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure sono relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa) si considera che tale impresa ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano considerate ausiliarie, ovvero preparatorie.

Il Legislatore è intervenuto anche sulla definizione di soggetto correlato, prevedendo che un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra, ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto.

Relativamente alla stabile organizzazione materiale, è stato previsto che si qualifica tale anche una

<sup>1</sup> I punti fondamentali analizzati dall'OCSE nella *Action 7* sono i seguenti: *artificial avoidance of PE status through commissionaire arrangements and similar strategies; artificial avoidance of PE status through the specific activity exemptions (i.e. fragmentation of activities between closely related parties); profit attribution to PEs and interaction with action points on Transfer Pricing.*

significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso. La nozione di stabile organizzazione materiale non comprende: i) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; ii) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; iii) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; iv) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci, ovvero di raccogliere informazioni per l'impresa; v) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività; vi) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività sopra menzionate. Tali previsioni si applicano a condizione che le sopra citate attività, ovvero l'attività complessiva della sede fissa di affari, siano di carattere preparatorio o ausiliario.

Come previsto dal comma 5 dell'articolo 162 del TUIR, si configura una stabile organizzazione materiale quando nel territorio dello Stato sono svolte attività che sono strettamente correlate tra loro, ovvero quando l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte nel territorio dello Stato non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni di impresa.

#### *Utili corrisposti a persone fisiche residenti*

La Legge di Bilancio 2018 ha modificato l'articolo 27 del D.P.R. n. 600/1973; in particolare, è stato previsto che le società e gli enti residenti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate, nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, non relative all'impresa.

#### *Utili Black List*

Non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2014 e maturati in periodi d'imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non *Black List* (i.e. non inclusi nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001). Tale disposizione si applica anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'applicazione della normativa CFC. In caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario. Gli utili provenienti dai soggetti *Black List* non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 50% del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 del TUIR.

#### *Interessi passivi*

È stato modificato l'articolo 96 del TUIR, relativo alla deducibilità degli interessi passivi; in particolare, è stata disposta l'esclusione ai fini del calcolo del ROL (*Risultato Operativo Lordo*) dei dividendi provenienti da società controllate estere. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

#### *Termine di presentazione delle Dichiarazioni fiscali*

Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, il termine per la presentazione del Modello Redditi e del Modello IRAP è fissato al 31 ottobre di ciascun anno.

#### *Verifica dei debiti fiscali dei creditori della Pubblica Amministrazione*

Le Amministrazioni Pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a Euro 5.000 devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso di inadempienza,

le stesse non devono procedere al pagamento e devono segnalare tale circostanza all'Agente della Riscossione.

### *Società di intermediazione mobiliare - Aliquota IRES e deducibilità degli interessi passivi*

Per gli enti creditizi e finanziari di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, escluse le società di gestione dei fondi comuni di investimento e le società di intermediazione mobiliare, l'aliquota IRES è applicata con una addizionale di 3,5%.

Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni di investimento e dalle società di intermediazione mobiliare, sono deducibili nel limite del 96% del loro ammontare. Per le società di intermediazione mobiliare gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP nella misura del 96% del loro ammontare. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

### *Quotazione delle PMI*

Alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che dal 1° gennaio 2018 iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato, ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato Membro UE o dello Spazio economico europeo, è riconosciuto nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione un credito di imposta (fino ad un importo massimo di Euro 500.000), del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020 per tale finalità<sup>2</sup>.

### *Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni*

La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva pari 8%.

---

<sup>2</sup> Il credito di imposta è utilizzabile nel limite complessivo di 20 milioni di Euro per il 2019 e 30 milioni di Euro per il 2020 e per il 2021, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione.



Il valore rideterminato deve risultare da un'apposita perizia che deve essere redatta e giurata entro il 30 giugno 2018.

### *Imposta di Registro*

Come previsto dall'articolo 20 del TUR (rubricato "*Interpretazione degli atti*"), riformulato a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. Una seconda modifica ha interessato l'articolo 53-bis, comma 1, il quale prevede che "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347*".

### *Fatturazione elettronica*

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze mette a disposizione dei soggetti passivi IVA il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A del Decreto del 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto anche alcune novità in tema di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

### *Gruppo IVA*

Il Legislatore, recependo i principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia UE *Skandia* del 17 settembre 2014, ha modificato la disciplina del gruppo IVA.

Sono state disciplinate le seguenti fattispecie:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante ad un gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato Membro UE, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA costituito nell'altro Stato Membro da un soggetto che non ne fa parte;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato Membro UE, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo IVA costituito nell'altro Stato Membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

### *Sanzioni IVA*

In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, il cessionario o committente è sanzionato con una sanzione amministrativa compresa fra Euro 250 ed Euro 10.000.

Nei casi di omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica una sanzione amministrativa di Euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di Euro 1.000 per ciascun trimestre.

### *Aliquote IVA*

La Legge ha disposto la "sterilizzazione" degli aumenti delle aliquote IVA, confermando per il 2018 l'applicazione dell'aliquota IVA (ordinaria) nella misura del 22%; come previsto nella Legge di Bilancio, tale aliquota sarà aumentata di 2,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Inoltre, è stata introdotta una norma di interpretazione autentica relativamente all'aliquota IVA applicabile nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nello specifico, è stato previsto che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate deve essere effettuata in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale. Come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi (sia delle materie prime sia della manodopera impiegata).

Si segnala anche che sono stati assoggettati all'aliquota IVA del 10% anche le prestazioni, rese da intermediari, relative ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli.

## PRASSI

### 2.1

#### **Applicazione del contributo unificato ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Circolare Ministeriale del 22 dicembre 2017, n. 29/E**

L'Amministrazione Finanziaria a mezzo della Circolare Ministeriale n. 29/E ha fornito chiarimenti relativamente al pagamento del contributo unificato per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, notificati a partire dal 7 luglio 2011 (cfr. l'articolo 37, comma 6, lettera s), del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 981, che ha modificato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di seguito TUSG*.

La Circolare è intervenuta sui seguenti temi:

a) *misura del contributo unificato*: l'articolo 9 del TUSG prevede che detto contributo è dovuto per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario;

b) *inammissibilità del ricorso straordinario in materia tributaria*: è stato precisato che il rimedio del ricorso straordinario è espressamente ammesso solamente con riferimento alle controversie devolute alla giurisdizione amministrativa ed è inammissibile con riguardo alla materia tributaria (cfr., ad esempio, i Pareri del Consiglio di Stato del 21 settembre 2017, n. 2038, del 9 febbraio 2017, n. 317 e del 5 agosto 2015, n. 2302);

c) *procedura di controllo e riscossione del contributo unificato*: come previsto dal TUSG e dal D.P.R. n. 1199/1971, le attività di controllo inerenti l'assolvimento del tributo, nonché quelle di recupero e riscossione, sono effettuate dall'organo che ha emanato l'atto, ovvero dal Ministero competente. Inoltre, con il Decreto 27 giugno 2017 tali attività sono state attribuite alla esclusiva competenza della Segreteria delle sezioni consultive del Consiglio di Stato, nonché alla Segreteria del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. La Circolare in commento ha precisato che, in mancanza di una specifica disposizione normativa, il diritto alla riscossione del contributo unificato è soggetto alla prescrizione decennale ordinaria, di cui all'articolo 2946 del Codice Civile.

## 2.2

### **Reclamo/mediazione tributaria - Modifiche apportate dall'articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 - Chiarimenti e istruzioni operative. Circolare Ministeriale del 22 dicembre 2017, n. 30/E**

La Circolare n. 30/E ha fornito alcuni chiarimenti e alcune istruzioni di carattere operativo con riferimento all'istituto del reclamo e della mediazione tributaria, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 10 del Decreto Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. Nello specifico, tale articolo ha modificato la disciplina del reclamo/mediazione tributaria, di cui all'articolo 17-*bis* del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, elevando da Euro 20.000 a Euro 50.000 la soglia del valore delle liti che ricadono nell'ambito di applicazione dell'istituto; inoltre, sono state espressamente escluse le controversie relative a tributi che costituiscono risorse proprie tradizionali comunitarie<sup>3</sup> (cfr. anche la Circolare Ministeriale n. 9/E/2012).

*Estensione del reclamo/mediazione alle controversie di valore non superiore a Euro 50.000*

È stato precisato che il valore della lite deve essere determinato sulla base non dell'importo accertato ma di quello contestato, con riferimento al singolo atto impugnato. Più in particolare, il valore della controversia deve essere individuato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è costituito dall'importo del tributo contestato, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. Nel caso di atto di irrogazione delle sanzioni, ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il valore della controversia è costituito dalla somma delle sanzioni contestate. Inoltre, a giudizio dell'Amministrazione Finanziaria, il reclamo/mediazione tributaria si applica anche qualora, in sede di autotutela parziale, *"l'Amministrazione finanziaria riduca l'ammontare del tributo accertato al di sotto della soglia dei cinquantamila euro, purché ciò avvenga in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso (cfr. circolare n. 33/E del 3 agosto 2012, paragrafo 5.1); l'istituto non trova, invece, applicazione qualora tale riduzione abbia luogo dopo la notifica del ricorso (cfr. citata circolare n. 33/E del 2012, paragrafo 5.2)".*

<sup>3</sup> Il citato articolo 10 ha aggiunto all'art. 17-*bis* del D.Lgs. n. 546/1992 il comma 1-*bis*, il quale prevede che sono esclusi dalla mediazione tributaria i tributi che costituiscono risorse proprie tradizionali comunitarie, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE *Euratom* del Consiglio del 26 maggio 2014 (c.d. principio della indisponibilità dei tributi costituenti risorse proprie comunitarie). Ne consegue che il reclamo/mediazione tributaria non si applica alle controversie relative alle risorse proprie tradizionali comunitarie, quali i "prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero".

Il comma 2 dell'articolo 10 ha chiarito che l'innalzamento della soglia di valore delle controversie mediabili a Euro 50.000 si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

In sintesi, l'istituto del reclamo/mediazione tributaria si applica anche:

- alle controversie di valore superiore a Euro 20.000 e fino a Euro 50.000 relative agli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- ai rifiuti taciti (alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi o altri accessori) per i quali al 1° gennaio 2018 non sia interamente decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda di restituzione (cfr. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992).

## GIURISPRUDENZA

### 3.1

#### **Accertamento - Corte di Cassazione, Sentenza del 18 dicembre 2017, n. 30372**

La Corte di Cassazione ha precisato che è valido l'accertamento basato sull'ispezione da parte della DRE - Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate -, dal momento che anche gli Uffici periferici hanno poteri di verifica nei confronti dei Contribuenti (cfr. anche la Sentenza della Corte di Cassazione, n. 15984/2017, nonché l'Ordinanza del 7 ottobre 2016, n. 20307). Più in particolare, è stato precisato che in tema di accertamenti tributari *"le Direzioni regionali delle Entrate sono munite, in virtù delle previsioni di autorganizzazione dell'Agenzia delle Entrate, [...] dei poteri di accesso, ispezione e verifica ispettiva, il cui esercizio, peraltro, è stato successivamente riconfigurato dall'art. 27, comma 13, dal D.L. n. 185 del 2008, [...] che ha riservato alle medesime Direzioni tali poteri di verifica nei confronti di contribuenti titolari di ingenti volumi di affari"* (cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza 14 ottobre 2016, n. 20856).

## TAX NEWSLETTER | 16-31 DICEMBRE 2017

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 DICEMBRE 2017.  
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.  
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A [UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM](mailto:UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM)